



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

PROPOSTA DI LEGGE

N. 72 del 12 settembre 2023

DI INIZIATIVA DEI CONSIGLIERI

SABATINI, CARTAGINESE, CREA, NERI e SIMEONI

***DISPOSIZIONI VOLTE A FAVORIRE LA CIRCOLAZIONE DEI CREDITI
FISCALI DERIVANTI DAGLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 119 DEL
DECRETO-LEGGE 19 MAGGIO 2020, N. 34, CONVERTITO, CON
MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 17 LUGLIO 2020, N. 77***

ASSEGNATA ALLE COMMISSIONI: IV

ALTRI PARERI RICHIESTI: -

PROPOSTA DI LEGGE RECANTE:



Via della Pisana, 1301 00163 Roma
Tel. 06 6593
www.consiglio.regione.lazio.it



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Art. 1 (Finalità)

1. Al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico di cui al Piano Nazionale Energia Clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del Regolamento UE 2021/119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021 che istituisce il quadro per il conseguimento per la neutralità climatica e in considerazione degli eventi sismici che hanno danneggiato il territorio, la Regione riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica e dagli interventi volti a ridurre il rischio sismico del patrimonio edilizio nonché il carattere strategico del settore edilizio.
2. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1 e nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1, lettera a), del Decreto legge 16 febbraio 2023, n. 11 (Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), convertito con modificazioni dalla legge 11 aprile 2023, n. 38, la Regione, gli enti pubblici economici regionali aventi natura di enti strumentali controllati dalla Regione, nonché le società da essa controllate non incluse nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e ss. mm. ii. (Legge di contabilità e finanza pubblica), assumono un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 119 del d.l. n. 34/2020, come specificati dall'articolo 121, comma 2, lettere da a) a f-bis) del d.l. n. 34/2020, su edifici/unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione effettuati da imprese aventi sede legale e operativa sul territorio regionale.



Articolo 2

(Misure per il trasferimento dei crediti fiscali)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, ferma restando la disciplina di cui al d.l. n. 11/2023, la Regione:
 - a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale possono registrarsi committenti, professionisti ed imprese, l'andamento degli interventi e dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto dei crediti medesimi;
 - b) favorisce, per il tramite di propri enti e società di cui all'art. 1, comma 2, il trasferimento dei crediti fiscali di cui al medesimo comma, al fine di conseguire il loro massimo realizzo, fermo restando la facoltà di cessione di un credito d'imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'art. 121, comma 1, del d.l. n. 34/2020;
 - c) promuove attraverso i suoi enti e società di cui all'art. 1, comma 2, l'acquisto annuale di crediti di cui al medesimo comma dagli istituti di credito, limitatamente alle rate dei suddetti crediti immediatamente utilizzabili in compensazione mediante modello F24 nel corso dello stesso anno solare in cui ha luogo l'acquisto;
 - d) promuove l'acquisto dei crediti di cui all'articolo 1, comma 2, da parte dei suoi fornitori per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, anche per mezzo di specifici operatori e mediatori finanziari iscritti nei relativi albi della Banca d'Italia.
2. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dalla lettera c) del comma 1 la Regione stabilisce criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua mediante modello F24 degli enti e società di cui all'articolo 1, comma 2. Tale acquisto è in ogni caso subordinato all'avverarsi della duplice condizione che gli istituti di credito rilascino all'ente o alla società di cui all'articolo 1, comma 2, la liberatoria attestante l'avvenuta effettuazione dei controlli circa la genuinità del credito e che i medesimi istituti certifichino altresì che i crediti rivenduti derivano da interventi di efficientamento energetico o da adozione di misure antisismiche effettuati ad opera di imprese aventi sede legale ed operativa nella Regione ed abbiano riguardato interventi su unità immobiliari ubicate nel territorio regionale dalla data dell'inizio dell'intervento sino alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli istituti di credito garantiscono, attraverso apposita clausola contrattuale, il buon fine del credito e forniscono idonea garanzia anche nei confronti di qualsivoglia evento che dovesse determinare la non sussistenza, ovvero l'inutilizzabilità del credito in compensazione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

3. Nell'ambito delle operazioni di trasferimento dei crediti l'acquisto dei crediti avviene in ogni caso a condizioni di mercato e, comunque, entro un prezzo non superiore al valore nominale del credito.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 3 **(Adempimenti)**

1. Entro 15 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale disciplina con propria deliberazione le modalità di attuazione di quanto previsto all'articolo 2.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 4 **(Norma finanziaria)**

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Articolo 5 *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione su Bollettino ufficiale della Regione.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

RELAZIONE

I provvedimenti nazionali degli ultimi anni miranti a raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico e di prevenzione dei fenomeni sismici, mediante la contribuzione alle imprese di un credito di imposta ed il conseguente blocco del mercato bancario di questi crediti stanno causando un grave squilibrio finanziario ed innestando una crisi economica e occupazionale alla quale la Regione, nel perseguimento dei suoi obiettivi statutari e costituzionali, non può essere indifferente.

Alcuni studi indipendenti hanno valutato in una forbice tra i 4 e i 6 miliardi di euro i crediti bloccati nella sola Regione Lazio con il rischio imminente che parte di questi, per effetto delle attuali disposizioni nazionali, diventino non più usufruibili.

Il possibile fallimento di centinaia di imprese, con l'inevitabile richiesta di ricorso alla cassa integrazione, è uno scenario che appare sempre più probabile, senza provvedimenti che consentano di avviare un mercato parallelo tra imprese, che consenta una circolazione dei crediti fiscali evitando quanto più possibili gli effetti distorsivi di operatori che, approfittando dello stato di necessità delle imprese e delle famiglie, attuino comportamenti speculativi.

Con questo provvedimento la Regione Lazio intende dare stimolo e impulso, attuando anche un criterio regolatore, alla circolazione dei crediti fiscali, consentendo, nei limiti e nel rispetto delle leggi nazionali, alle imprese ed agli Enti sotto il proprio controllo di acquisire crediti fiscali dal mercato, mediante l'utilizzo e il supporto di banche ed istituzioni finanziarie.



CONSIGLIO
REGIONALE
DEL LAZIO

Vuole altresì contribuire a realizzare un portale dei crediti acquistabili, al fine di dare impulso alla loro circolazione e conseguente vendita ai propri fornitori, innestando un circuito virtuoso che, consenta in modo regolamentato e senza speculazioni la cessione di tutti crediti fiscali di aziende e famiglie alle migliaia di imprese che potrebbero usufruirne.

Il provvedimento non determina nuovi e maggiori oneri alla Regione Lazio.